

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

**Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.**

**Art. 8**

*(Disposizioni attuative)*

**1.** La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

**a)** i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;

**b)** le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

**c)** i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.